

seppure richiesto, non aveva dato alcuna spiegazione al riguardo «*No, perchè, uno non si può vestire così? ...Oggi mi andava di vestirmi così e mi sono vestito così*»;

che egli aveva, invece, intuito che proprio quel giorno si era svolto l'incontro, anche se Di Maggio aveva ritenuto di non dirgli alcunché.

Anche con riferimento al contenuto di tale, secondo colloquio, doveva sottolinearsi un primo dato che confliggeva insanabilmente con la tesi principale della accusa: posto che il PM sosteneva che l'incontro era avvenuto quasi certamente il 20 settembre 1987 – una domenica – in occasione della presenza del senatore Andreotti a Palermo per la Festa dell'Amicizia della D.C., Brusca aveva invece riferito di avere sentito il proprio fratello parlare del casuale incontro con Di Maggio «*vestito da cerimonia*» in un giorno lavorativo».

Una ulteriore, rilevante divergenza tra le dichiarazioni del Brusca al PM e la versione dibattimentale concerneva l'atteggiamento assunto dal Di Maggio in occasione del casuale incontro con Emanuele Brusca.

Al PM, infatti, Enzo Salvatore Brusca aveva riferito di avere sentito dal fratello Emanuele che Di Maggio, alla richiesta dei motivi per i quali era vestito elegantemente, aveva replicato dicendo che gli avevano detto di «*mettersi il vestito*» e di «*andare a Palermo*» («*Dici unni stai ennu, nientri mi rissiru i mittirimi u vistitu (inc.), di vistirimi elegante e ghiri in Palermo, non so dove*»).

Al dibattimento, per contro, Brusca aveva mutato versione affermando di aver sentito che Di Maggio, in quell'occasione, aveva eluso la domanda del fratello Emanuele, affermando che non vi era una ragione particolare.

Quanto al terzo e ultimo colloquio, Brusca aveva riferito al dibattimento che nell'occasione il fratello aveva fatto al padre il resoconto dell'incontro tra il senatore Andreotti e Riina, secondo quanto appreso da quest'ultimo, precisando che:

- l'incontro era avvenuto;
- Andreotti non aveva potuto comunicare mediante i soliti canali perché ciò che doveva dire non poteva riferirlo «*tramite quelli*»;
- durante l'incontro Andreotti aveva detto al Riina che non si era potuto impegnare per il maxiprocesso in quanto aveva ricevuto poca pressione;
- comunque, l'imputato si era impegnato ad intervenire per il maxiprocesso nei successivi gradi di giudizio («*in appello l'avrebbe mezzo smontato il processo e in Cassazione l'avrebbe eliminato del tutto*»).

Sottolineato che si trattava dell'unico colloquio nel corso del quale Enzo Salvatore Brusca, a suo dire, aveva udito pronunciare il nome «*Salvo*», peraltro con esclusivo riferimento alla identità di coloro mediante i quali il senatore Andreotti non poteva comunicare al Riina ciò che doveva riferirgli, il Tribunale considerava la evidente stranezza di un incontro che era finito per svolgersi proprio in casa di Ignazio Salvo e, cioè,

della persona che non poteva fare da tramite e che era oltretutto responsabile di aver esercitato *«poca pressione»*.

Per prevenire il possibile rilievo, Brusca al dibattimento aveva escluso di avere sentito il luogo in cui era avvenuto l'incontro (egli sapeva solo che si era svolto presso qualcuno sottoposto agli arresti domiciliari) ma si era palesemente contraddetto, atteso che al PM (il 3 gennaio 1997) aveva, invece, riferito di essere *«sicuro al mille per mille»* che l'appuntamento era *«con uno dei Salvo che era agli arresti domiciliari»*.

Brusca al dibattimento aveva aggiunto un particolare di cui non aveva neppure accennato nel corso degli interrogatori resi dinanzi al magistrato inquirente: il senatore Andreotti non si era limitato a giustificarsi per il mancato intervento per il maxiprocesso ma aveva anche assunto precisi impegni per i successivi gradi di giudizio. Nell'interrogatorio del 3 gennaio 1997, per contro, il dichiarante si era limitato ad affermare che il senatore Andreotti aveva fatto solo riferimento alla *«poca pressione ricevuta»*, senza alcun accenno ad impegni futuri.

La disamina globale delle dichiarazioni di Emanuele Brusca faceva emergere contrasti e divergenze profonde ed insanabili tra le versioni dei due fratelli e tra queste ed il racconto del Di Maggio.

Il Tribunale ricordava che appena un mese e mezzo dopo la deposizione di Enzo Salvatore Brusca al dibattimento (28 luglio 1997) il fratello Emanuele, nelle more scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, si era deciso a riferire la sua *«verità»* in ordine alle vicende di cui aveva parlato il congiunto; il predetto, aveva chiesto e ottenuto di essere sentito, cosicché il 25 settembre 1997 aveva riferito al PM di Palermo che nel tardo pomeriggio di un giorno del settembre 1987 aveva effettivamente incontrato Baldassare Di Maggio *«vestito a festa»*; lo stesso Di Maggio, chiamatolo in disparte, gli aveva recato i saluti di Salvatore Riina, che poco prima si era incontrato con il senatore Andreotti.

Di tale confidenza, che aveva suscitato la sua *«incredulità»*, egli aveva fatto *«un accenno»* al padre nel corso di un colloquio in carcere di poco successivo all'incontro ed al quale era presente il fratello Enzo Salvatore; il padre aveva commentato l'accaduto affermando che l'on. Andreotti stava prendendo in giro Riina e che non era il caso che questi perdesse del tempo con lui.

Ecco le dichiarazioni di Brusca Emanuele:

«... Per quanto concerne l'incontro con Andreotti io ricordo che, un giorno, nel tardo pomeriggio, c'era ancora il sole, incontrai Baldassare Di Maggio vestito «a festa». Era un fatto rarissimo per cui gli chiesi se si fosse vestito così per un matrimonio o una qualche festa. Lui mi chiamò in disparte e mi disse che mi salutava lo «zio» (Salvatore Riina), il quale - aggiunse Di Maggio - si era appena incontrato con Andreotti. Espressi la mia incredulità dicendogli «vero mi dici?», ma Di Maggio mi confermò quanto mi aveva appena detto. In base ai miei ricordi la data di questo fatto è proprio quella che si è letta sui giornali, vale a dire un giorno del settembre 1987. ... Di quanto ho oggi raccontato (incontro con Di

Maggio nel settembre 1987) feci un accenno a mio padre (detenuto o ricoverato in un reparto ospedaliero, ma sempre detenuto) in un colloquio che, se non ricordo male, fu di poco successivo all'incontro stesso. A questo colloquio era presente mio fratello Enzo che può aver sentito qualcosa.... mio padre, se ben ricordo disse che Andreotti stava prendendo in giro Riina e che non era il caso che quest'ultimo perdesse del tempo con lui».

L'assoluta carenza di ricordi su particolari essenziali rendeva evidente come tutta la deposizione di Emanuele Brusca fosse stata sicuramente condizionata dalla lettura dei resoconti giornalistici su quanto era già emerso nel corso del processo.

Ed infatti Brusca, nelle sue prime dichiarazioni, non aveva fatto il minimo cenno di quanto era avvenuto prima del suo incontro con Di Maggio, affermando che fino a quel momento egli non sapeva nulla di ciò che Di Maggio gli aveva confidato in quella occasione, tanto da riferire la sua espressa «incredulità».

Era incontestabile, secondo i primi giudici, che Brusca – che si era determinato a riferire quanto a sua conoscenza sulle vicende in esame e che era informato, per sua stessa ammissione, del contenuto delle dichiarazioni rese dal fratello, che avevano ricevuto ampia eco sui giornali – per essere credibile avrebbe dovuto ricordare immediatamente assai di più che la semplice data dell'incontro e rammentare importanti particolari che, invece, erano stati oggetto delle sue successive deposizioni ed erano emersi solo a seguito della specifica contestazione di ciò che aveva riferito Enzo Salvatore.

Emanuele Brusca nel suo primo interrogatorio (reso il 25 settembre 1997 successivamente alle sue precedenti dichiarazioni spontanee) aveva confermato di non avere saputo alcunché prima dell'incontro con Di Maggio («D.R.: *Seppi dell'incontro tra Riina e Andreotti solo quando me ne parlò Di Maggio nella circostanza che ho prima riferito*»).

In palese contraddizione, appena pochi giorni dopo, Emanuele Brusca aveva però riferito che:

- era stato proprio Salvatore Riina in persona ad annunciargli che avrebbe incontrato Giulio Andreotti su espressa richiesta di quest'ultimo;
- egli ne aveva parlato più volte con il padre in carcere prima ancora che l'incontro avvenisse;
- al genitore aveva detto che l'incontro si sarebbe svolto a casa di Ignazio Salvo, il quale avrebbe fatto da garante contro il rischio di una trappola organizzata dall'uomo politico per fare arrestare Riina;
- egli attendeva di essere chiamato dal Riina per accompagnarlo all'incontro con l'Andreotti.

Si trattava, dunque, di una versione che contrastava in modo assoluto e stridente con quanto riferito nella prima dichiarazione, le cui omissioni erano del tutto inspiegabili, soprattutto in un soggetto che aveva dimostrato nel primo interrogatorio di ricordare persino il mese e l'anno del-

l'asserito incontro: le stesse omissioni minavano fortemente la complessiva attendibilità intrinseca del Brusca, inducendo a ritenere che le dichiarazioni successive del medesimo fossero niente affatto spontanee e credibili.

Ne costituiva riprova il fatto che al dibattimento Emanuele Brusca, il quale fino a quel momento aveva parlato dell'incontro con Di Maggio collocandolo nel settembre del 1987, aveva improvvisamente ricordato persino che era la fine di quel mese.

Per una migliore comprensione delle predette problematiche di credibilità del collaborante, il Tribunale riepilogava il contenuto dei successivi interrogatori di Emanuele Brusca.

Soltanto la lettura delle diverse e più articolate dichiarazioni del fratello Enzo Salvatore aveva, a dire di Emanuele Brusca, «risvegliato» improvvisamente una memoria fino allora sopita sicché egli aveva potuto ricordare una imponente serie di fatti, fino allora asseritamente dimenticati:

«Ora ho ricostruito meglio i miei ricordi. Già prima delle elezioni del 1987, vi era stata una serie di segnali dai quali si coglieva il disinteresse di Lima per le sorti del maxi-processo. Tale disinteresse si era manifestato anche in altri episodi, concernenti il mancato impegno di Lima per alcune richieste riguardanti l'assetto di consigli di amministrazione (ad es. quella del Civico di Palermo) e candidature. Per questo motivo, alle elezioni politiche del 1987 ci fu l'impegno di Cosa Nostra, sin dalla campagna elettorale, per il P.S.I. Fu in questo contesto temporale che Riina, nel corso di un colloquio, mi disse: «u viri ca ora ad Andreotti ci vinni a 'ntisa di 'ncuntrarimi?». Riina mi disse, cioè, che ad Andreotti era venuto l'interesse di incontrarlo. Non rammento se in quella circostanza mi precisò anche che dovevano incontrarsi a casa di Ignazio Salvo. Certo è che pochi giorni dopo io ne parlai a mio padre, dicendogli che l'incontro doveva svolgersi nell'abitazione di Ignazio Salvo. Mio padre manifestò la preoccupazione che potesse trattarsi di una trappola. ... Mio padre mi disse: «ma la garanzia chi gliela dà? non facciamo che questo lo fa arrestare?». Al che io gli dissi che Ignazio Salvo era il garante. Non ricordo se, prima del mio incontro con Di Maggio di cui dirò, vi sono stati altri colloqui con mio padre su questo argomento. Certo è che io aspettavo che Riina mi comunicasse la data dell'incontro. Un giorno di settembre del 1987, come ho già riferito, nel tardo pomeriggio incontrai Di Maggio, insolitamente vestito in modo che può definirsi elegante, il quale, alla mia domanda se per caso si stesse recando o venisse da una festa, mi diede i saluti dello «zio» (cioè del Riina) e mi disse che Riina si era incontrato con Andreotti in casa di Ignazio Salvo. Io manifestai la mia incredulità, perché aspettavo di conoscere dal Riina la data dell'incontro, ed invece apprendevo dal Di Maggio che l'incontro si era già svolto. Tra me e me mi chiesi: «ma a che gioco sta giocando Riina?». In un successivo colloquio, riferii a mio padre quanto mi era stato detto dal Di Maggio. Gli manifestai le mie perplessità sul fatto che Riina fosse andato all'appuntamento con Andreotti, facendosi accompagnare dal Di

Maggio invece che da me. Gli chiesi anche perché mai noi dovevamo darci tanto da fare per contattare persone al fine di influire sul maxi-processo, quando Riina aveva la possibilità di fare intervenire direttamente Andreotti. Mio padre registrò le mie opinioni e, se non ricordo male, non si sbilanciò in commenti. Successivamente, ma prima della sentenza in 1° grado del maxi, io ebbi un altro incontro con Riina. In questa circostanza, Riina mi disse di comunicare a mio padre che per il 1° grado del maxi non c'erano speranze, e che vi sarebbe stato invece un intervento nei gradi successivi del processo. Io riferii a mio padre, il quale mi disse che secondo lui Andreotti stava prendendo in giro Riina».

Nella udienza del 18 novembre 1997 Emanuele Brusca aveva reso dichiarazioni dibattimentali sostanzialmente conformi.

Il Tribunale passava, quindi, alla disamina della attendibilità intrinseca di Emanuele Brusca, in quanto egli aveva deposto come imputato di reato connesso.

Al riguardo veniva rimarcato, innanzitutto, che il predetto non era un collaboratore di giustizia, non avendo reso dichiarazioni di particolare rilievo ai fini della individuazione di reati e degli autori degli stessi e nel corso del suo esame aveva escluso di avere reso al PM altre dichiarazioni oltre quelle aventi ad oggetto i fatti di interesse nel presente processo.

Anche nel dibattimento del processo di Perugia Brusca aveva espressamente respinto l'etichetta di «pentito» o di collaboratore di giustizia.

Nel luglio 1997 Brusca era stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare ed era rientrato a San Giuseppe Jato, che proprio in quel periodo era al centro di una cruenta guerra di mafia tra la cosca locale ed il gruppo criminale ricostituito da Baldassare Di Maggio, il quale aveva preso di mira proprio gli esponenti del *clan* facente capo ai Brusca.

Proprio dopo uno di tali omicidi Brusca era stato invitato dagli organi di p.g. a collaborare e, il 25 settembre 1997, come già ricordato, aveva chiesto di conferire con i magistrati della Procura della Repubblica, rendendo le già illustrate dichiarazioni spontanee.

Dal complesso delle dichiarazioni rese emergeva, secondo il Tribunale, il costante tentativo del Brusca di sminuire e ridimensionare il proprio ruolo in seno al sodalizio mafioso e, soprattutto, quella funzione di tramite, anche in relazione alla disposizione di omicidi, tra il padre detenuto e gli esponenti mafiosi in libertà, che gli era stata attribuita e contestata a seguito delle accuse di Baldassare Di Maggio.

Nella azione mirante al ridimensionamento del proprio ruolo in seno a Cosa Nostra e, soprattutto, alla dimostrazione della sua estraneità a fatti di sangue gli avevano offerto un contributo decisivo le dichiarazioni dei due fratelli, Enzo Salvatore e Giovanni Brusca, che avevano sostanzialmente neutralizzato le precise accuse del Di Maggio, il quale aveva esplicitamente riferito che Emanuele Brusca era il canale di collegamento con il padre detenuto per le decisioni sulla vita e sulla morte degli avversari della cosca e dei traditori.

Di Maggio, infatti, aveva più volte parlato proprio ad Emanuele Brusca dei problemi del «*mandamento*» che egli, quale reggente e sostituto del capofamiglia, doveva risolvere, anche affinché Brusca medesimo ne riferisse al padre, il quale, ancorché detenuto, continuava a dirigere dal carcere gli affari della cosca.

L'intervenuta decisione dei due fratelli di Emanuele Brusca di collaborare con gli inquirenti aveva, dunque, consentito al primo di neutralizzare le precise e gravi accuse formulate a suo carico dal Di Maggio, avendo i predetti escluso categoricamente che il congiunto fosse stato mai coinvolto in delitti di sangue in quanto direttamente ed esclusivamente impegnato nella gestione degli affari economici e degli interessi della famiglia e nell'«aggiustamento» di processi che interessavano Cosa Nostra.

Emanuele Brusca aveva affermato non solo che egli non aveva mai fatto da tramite con il padre per reati di sangue e non aveva mai partecipato ad altre attività criminose di rilievo, ma addirittura che il genitore, da quando era stato arrestato e ristretto in carcere, si era totalmente disinteressato di ogni affare della «*famiglia*» mafiosa.

Tali negazioni, secondo il Tribunale, inducevano a dubitare della reale volontà di collaborare e, dunque, della attendibilità delle presunte rivelazioni del predetto.

Il profondo e generalizzato contrasto emerso tra le dichiarazioni dei due fratelli Brusca non poteva risolversi, come proponeva il PM, riconoscendo un maggior credito all'Emanuele, diretto interlocutore del padre e, dunque, diretto protagonista dell'intera vicenda, rispetto ad Enzo Salvatore, mero ascoltatore occasionale di discorsi altrui.

La sola conclusione possibile, secondo i primi giudici, era che i due fratelli Brusca avevano reso di un medesimo episodio versioni non solo del tutto contrastanti tra loro, ma anche e soprattutto divergenti rispetto a quanto riferito da Baldassare Di Maggio, delle cui dichiarazioni, pertanto, non potevano ritenersi utile riscontro.

La affermazione di Emanuele Brusca secondo cui egli, proprio il giorno in cui era appena avvenuto l'incontro tra il senatore Andreotti e Riina, aveva incontrato Baldassare Di Maggio il quale gliene aveva parlato era stata, infatti, radicalmente smentita in primo luogo proprio dallo stesso Di Maggio.

Quest'ultimo, sia nella fase delle indagini preliminari che nel corso della sua prima articolata deposizione dibattimentale (12 e 13 dicembre 1996), non aveva minimamente accennato al fatto di avere confidato a qualcuno di avere presenziato a quell'incontro anche perché Riina gli aveva imposto il totale segreto su quanto accaduto. La eventualità che egli ne avesse, invece, parlato ad Emanuele Brusca costituiva una così grave violazione dell'ordine impartitogli dal Riina che ben difficilmente il collaborare, consapevole del gravissimo rischio cui si era esposto con quella trasgressione, se ne sarebbe dimenticato.

A ciò doveva aggiungersi che Di Maggio era ben consapevole dei rapporti particolarmente intimi esistenti tra Bernardo Brusca e Salvatore

Riina, cosicché forte era il rischio che Riina venisse a conoscere la sua trasgressione.

La conferma di tale inverosimile versione di Emanuele Brusca si traeva proprio dalle esplicite dichiarazioni rese in merito dal Di Maggio in occasione del suo secondo esame allorché aveva negato detta presunta confidenza, escludendo sostanzialmente di aver parlato con alcuno dell'incontro tra Andreotti e Riina al quale aveva presenziato.

Pur nelle divergenti versioni fornite, i Brusca avevano riferito che la iniziativa dell'incontro era stata del senatore Andreotti laddove Di Maggio aveva sempre dichiarato che era stato personalmente incaricato dal Riina di procurare, tramite Ignazio Salvo, l'appuntamento con l'imputato, richiesto e voluto, pertanto, dal capomafia.

All'esito della illustrata disamina, il Tribunale riteneva, in modo piuttosto categorico, contraddittorie ed in più punti intrinsecamente inattendibili le deposizioni dei fratelli Brusca; le stesse, inoltre, erano insanabilmente incompatibili anche con la ricostruzione dell'intero episodio fornita in maniera altrettanto confusa e contraddittoria, dallo stesso Di Maggio.

Il Tribunale concludeva la trattazione degli elementi addotti dal PM in merito all'ipotizzato incontro fra il senatore Andreotti e Riina prendendo inizialmente in esame le indicazioni, indirette, fornite da Gioacchino La Barbera, Antonio Calvaruso e Tullio Cannella; quindi, si occupava dei tentativi posti in essere nel corso delle indagini preliminari e del dibattimento per indurre Baldassare Di Maggio a ritrattare le accuse formulate a carico dell'imputato.

I primi giudici iniziavano la trattazione escludendo che il già descritto quadro probatorio, definito «*ricco solo di reiterati contrasti, versioni differenti e divergenze insanabili*», potesse ritenersi colmato dalla sopravvenuta dichiarazione di Gioacchino La Barbera.

La Barbera, tratto in arresto perché coinvolto nei nuovi progetti criminali posti in essere dal Di Maggio, con il quale aveva da tempo ripreso i contatti, aveva, tra l'altro, riferito che lo stesso Di Maggio gli aveva rammentato un incontro tra loro avvenuto ad Altofonte proprio nel giorno in cui si stava recando da Salvatore Riina per accompagnarlo all'incontro con il senatore Andreotti, ovvero per organizzare tale incontro.

Dopo aver testualmente riportato le affermazioni del La Barbera, il Tribunale rilevava che la prima dichiarazione del predetto sembrava indicare che l'incontro del medesimo con Di Maggio fosse avvenuto proprio nel giorno in cui quest'ultimo si era, quindi, recato con Riina in casa di Ignazio Salvo, dove aveva incontrato il senatore Andreotti.

Senonché veniva rimarcato come nella fase delle indagini preliminari La Barbera avesse collegato detto incontro con Di Maggio ad un momento precedente, nel quale quest'ultimo con Riina doveva ancora organizzare l'incontro: ciò era già sufficiente a smentire La Barbera, in quanto Di Maggio non aveva mai parlato di pregressi contatti con Riina in vista della organizzazione dell'appuntamento con il senatore Andreotti a casa di Ignazio Salvo; inoltre, non si comprendeva la ragione per la quale Di Maggio avrebbe dovuto vestirsi, come riferito da La Barbera, insolita-

mente elegante per uno dei numerosi e consueti incontri che egli aveva con Riina.

Del resto, la riprova della infondatezza dell'episodio riferito da La Barbera si traeva, secondo il Tribunale, dalla circostanza che lo stesso Di Maggio nel giorno in cui aveva, a suo dire, accompagnato Riina all'incontro con il senatore Andreotti era stato convocato senza sapere cosa sarebbe accaduto e con l'unica indicazione di vestirsi in modo elegante.

Ulteriori perplessità suscitavano, poi, le dichiarazioni di La Barbera anche nella parte in cui avevano precisato l'epoca del riferito incontro con Di Maggio: nel corso delle indagini il dichiarante non era stato neppure in grado di indicare l'anno, mentre al dibattimento la collocazione temporale dell'episodio era divenuta precisa e coincidente con la tesi dell'accusa (fine settembre 1987).

Infine, veniva evidenziato come proprio Di Maggio avesse smentito categoricamente La Barbera deponendo nella udienza del 27 gennaio 1998.

Ancora una volta, quindi, ci si trovava in presenza dell'ennesimo radicale ed insanabile contrasto tra le fonti di prova, che confermava la palese contraddittorietà ed insufficienza degli elementi adottati al fine di dimostrare l'ipotizzato incontro tra l'imputato e Salvatore Riina.

Ad avviso del Tribunale, il quadro probatorio non veniva irrobustito neppure dalle dichiarazioni degli imputati di reato connesso: Antonio Calvaruso e Tullio Cannella.

Il primo aveva spontaneamente raccontato un episodio che, secondo la ricostruzione accusatoria, era idoneo a confermare, a posteriori, l'incontro tra l'imputato e Salvatore Riina.

Esaminato nella udienza del 24 aprile 1997, Calvaruso aveva, infatti, riferito che nell'estate del 1994, mentre era in compagnia di Leoluca Bagarella, che egli all'epoca assisteva durante la di lui latitanza, era apparsa in televisione l'immagine dell'imputato: Bagarella, a quel punto, aveva manifestato il proprio risentimento («*si accigliò*») nei confronti del senatore Andreotti, esclamando, altresì, che se il cognato (e, cioè, Salvatore Riina) gli avesse dato retta «*quel giorno gli avrebbe rotto le corna*»; invece Riina si era fatto «*riempire la testa*» di chiacchiere. Calvaruso aveva reso tale dichiarazione spontanea circa un anno dopo avere intrapreso la collaborazione con la giustizia attribuendo il suo lungo silenzio al timore di vendette ed attacchi giornalistici: il Tribunale osservava che le giustificazioni addotte non apparivano del tutto convincenti se si considerava che alla data in cui Calvaruso aveva iniziato a collaborare (gennaio 1996) il processo a carico del senatore Andreotti era già giunto alla fase dibattimentale ed erano state, quindi, acquisite numerose dichiarazioni di altri collaboratori tra i quali Buscetta e Marino Mannoia. La pluralità delle fonti di accusa già acquisite avrebbe dovuto indurre Calvaruso alla completa collaborazione, non apparendo remora sufficiente il mero timore di attacchi giornalistici e politici che anche gli altri collaboratori avevano senza sostanziali conseguenze.

In ogni caso, le propalazioni di Calvaruso non erano, comunque, suscettibili della minima verifica e non potevano, a loro volta, fungere da riscontro idoneo e sufficiente a supportare un quadro probatorio del quale era già stata ampiamente evidenziata la contraddittorietà e la lacunosità.

Ad eguali conclusioni il Tribunale perveniva sulle dichiarazioni di Tullio Cannella, escusso al dibattimento nella udienza del 18 giugno 1996.

Il Cannella aveva parlato del senatore Andreotti con considerevole ritardo rispetto all'inizio della sua collaborazione con la giustizia e al dibattimento aveva riferito circostanze specifiche sul conto dell'imputato che non aveva ricordato in precedenza; i primi giudici, venendo al merito delle rivelazioni, evidenziavano che il medesimo aveva riferito solo *de relato*, avendo affermato di avere appreso da Leoluca Bagarella verso la fine del 1993:

– che Salvo Lima e Ignazio Salvo non avevano mantenuto gli impegni assunti e non si erano attivati adeguatamente per l'«aggiustamento» del maxiprocesso;

– che ciò era avvenuto perché essi avevano compreso che era mutato il clima politico e «*per non farsi arrestare*»;

– che essi, pertanto, avevano avuto quel che si meritavano (essendo stati entrambi uccisi nel marzo e nel settembre del 1992);

– che anche l'on. Andreotti aveva tradito Cosa Nostra perché «*non aveva fatto niente*» e si meritava anch'egli di essere ammazzato;

– che dopo l'arresto del Riina il quale era stato troppo buono con i politici, le cose sarebbero cambiate giacché con Bagarella non si poteva più scherzare;

– che Andreotti aveva fatto pervenire la giustificazione secondo cui sarebbero stati Lima e Salvo «*a non dare quelle garanzie e quell'incentivo a lui affinché si adoperasse*».

La asserita giustificazione che il senatore Andreotti aveva fornito della sua inerzia appariva incongrua, non riuscendo a comprendersi quali «garanzie» l'imputato avrebbe dovuto pretendere da Salvo Lima e da Ignazio Salvo.

Inoltre, anche la riferita mancanza di adeguate pressioni sul senatore Andreotti affinché questi si attivasse per l'«aggiustamento» del maxiprocesso era oggettivamente incomprensibile ed alquanto singolare se si considerava che certamente l'imputato era ben consapevole della rilevante importanza dell'esito del procedimento per Cosa Nostra, i cui vertici erano tutti coinvolti in quel processo e rischiavano pene elevatissime.

Veniva, ancora, rilevato come tale giustificazione fosse logicamente infondata giacché il presunto incontro tra Riina e il senatore Andreotti – che avrebbe lamentato la «poca pressione» ricevuta – era avvenuto in un momento storico (settembre del 1987) nel quale era ancora ben possibile attivarsi per l'«aggiustamento» del maxiprocesso, la cui sentenza di primo grado era stata pronunciata solo il 16 dicembre 1987.

Infine, veniva rimarcato che il Cannella, per sua stessa ammissione, non era mai stato «*uomo d'onore*», il che rendeva improbabile che Baga-

rella gli avesse fatto confidenze aventi ad oggetto il riservato tema dei rapporti di Cosa Nostra con esponenti politici e con il senatore Andreotti.

In ogni caso, il Tribunale osservava che le dichiarazioni *de relato* del Cannella non erano, comunque, idonee a colmare la insufficienza del quadro accusatorio.

Da ultimo il Tribunale si occupava dei tentativi volti ad indurre Baldassare Di Maggio a ritrattare le accuse formulate a carico dell'imputato.

Al riguardo prendeva in esame gli apporti di Angelo Siino, Michelangelo Camarda, Baldassare Di Maggio, Giuseppe Maniscalco, Giovanni Simonetti, Domenico Farinacci, Fabio Sbianchi, Giovanni Brusca e Vincenzo Chiodo, nonché una conversazione che si era svolta il 27 maggio 1997 tra Di Maggio ed il Ten. Col. Giovanni Carlo Meli (registrata dal Meli all'insaputa dell'interlocutore).

I primi giudici concludevano che, a prescindere dai numerosi contrasti ravvisabili tra le diverse dichiarazioni acquisite, non fosse stato dimostrato che erano riconducibili all'imputato le pressioni rivolte a Di Maggio dall'avv. Ganci; peraltro lo stesso Di Maggio aveva chiarito che né l'avv. Ganci né i due individui da lui incontrati in altra occasione gli avevano fatto il nome del senatore Andreotti o avevano specificato da chi fossero stati mandati.

Inoltre, la motivazione dell'invito che l'avv. Ganci aveva rivolto a Di Maggio - e cioè quella di rendere dichiarazioni calunniose in pregiudizio dei magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministero - concerneva la forte determinazione con cui la Procura della Repubblica di Palermo aveva perseguito una ampia pluralità di persone (testualmente: «*la Procura di Palermo sta distruggendo a tutti*»): essa non riguardava esclusivamente la posizione del senatore Andreotti, ma poteva essere ricollegata agli interessi dei più diversi ambienti mafiosi o economico-politici colpiti dall'azione di contrasto alla criminalità organizzata svolta da quell'Ufficio requirente.

Ancora, veniva evidenziato che era rimasta del tutto indimostrata l'esistenza di rapporti diretti tra l'avv. Ganci ed il senatore Andreotti, essendo emerse, invece, dalle dichiarazioni dello stesso Sbianchi, di Giuseppe Maniscalco e di Giovanni Simonetti risalenti a relazioni fra lo stesso Ganci e Fabio Sbianchi, segretario particolare del genero dell'imputato, on. Marco Ravaglioli: nulla comprovava, però, che i contatti intercorsi tra l'avv. Ganci e lo Sbianchi avessero rappresentato un possibile canale per concordare con il senatore Andreotti un intervento diretto ad interferire illecitamente sul processo.

Una tale conclusione non era, poi, autorizzata dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca, il quale aveva riferito che nel luglio 1997, mentre coltivava il progetto di screditare Di Maggio escludendo l'esistenza di rapporti tra i cugini Salvo ed il senatore Andreotti, ne aveva reso partecipe l'avv. Ganci, il quale aveva manifestato il proprio entusiasmo.

Brusca aveva invitato l'avv. Ganci a recarsi a Roma per conferire con altre persone allo scopo di verificare se tale progetto trovasse consensi: il suo intento era quello di far sì che l'avv. Ganci prendesse direttamente o

indirettamente contatti con il senatore Andreotti ed assicurasse allo stesso Brusca le garanzie occorrenti per portare avanti il progetto senza subire attacchi.

Nella prima settimana del mese di agosto 1997 Brusca aveva nuovamente parlato con l'avv. Ganci, il quale, con riferimento alle garanzie richieste, gli aveva riferito testualmente: «*vai avanti che non ci sono problemi*».

Brusca aveva specificato di ignorare con chi avesse parlato l'avv. Ganci, ma aveva aggiunto che il predetto, allo scopo di ottenere il mutamento di destinazione urbanistica del terreno di sua proprietà, cercava un aggancio con «*una persona molto vicina all'Onorevole Andreotti e si parlava del figlio o del genero*».

Il Tribunale considerava che le dichiarazioni del Brusca, non offrendo alcuna indicazione in ordine alla identità del soggetto con cui l'avv. Ganci aveva preso contatti prima di invitare il proprio cliente a persistere nel suo piano di screditare Di Maggio, erano inidonee a dimostrare il coinvolgimento del senatore Andreotti, o di persone a lui legate per vincoli di parentela o affinità, nel presunto tentativo di interferenza sul processo: il riferimento del Brusca alla «*persona molto vicina all'Onorevole Andreotti*» con cui l'avv. Ganci cercava di instaurare rapporti ineriva non al piano coltivato dallo stesso dichiarante, bensì ad altri interessi direttamente pertinenti al professionista e privi di accertata connessione con il tema in trattazione.

Ad analoghe conclusioni i primi giudici pervenivano in relazione ad un altro episodio, del quale sarebbe stato protagonista l'imprenditore Baldassare Migliore, in passato Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato.

Il Migliore, secondo quanto riferito dal Camarda per averlo appreso dal Di Maggio, aveva invitato quest'ultimo a ritrattare le dichiarazioni in precedenza rese a carico del senatore Andreotti e ad rivelare di essere stato sollecitato ad accusarlo dai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo.

Di Maggio, da parte sua, aveva riferito che nell'estate del 1995 il Migliore si era recato a Pisa per incontrarlo e che, nel corso del colloquio, il medesimo gli aveva prospettato, in via ipotetica, la possibilità che qualcuno prendesse contatto con il senatore Andreotti; nella circostanza lo stesso Migliore aveva aggiunto che, qualora lo stesso Andreotti avesse versato una somma di denaro pari ad alcuni miliardi di lire, Di Maggio avrebbe potuto «*ribaltare*» il processo pendente nei confronti del medesimo esponente politico e si sarebbe «*sistemato bene*»; il Migliore, inoltre, aveva sostenuto di essere in contatto con persone che «*potevano arrivare*» al senatore Andreotti.

Di Maggio aveva precisato che detto discorso non era stato ripreso nei successivi incontri con il Migliore.

Dunque, dalle dichiarazioni rese da Camarda e da Di Maggio non emergeva alcun riferimento a pregressi accordi raggiunti dal Migliore con il senatore Andreotti per indurre il secondo a ritrattare le sue accuse.

Peraltro, veniva osservato che i rapporti direttamente ed indirettamente intercorsi tra il Migliore ed il senatore Andreotti risalivano ad un periodo sensibilmente anteriore a quello del suddetto colloquio con Di Maggio, mentre mancava del tutto la prova del fatto che nel 1995 lo stesso Migliore avesse preso contatti con l'imputato e che tali contatti fossero finalizzati ad invitare Di Maggio a modificare le proprie dichiarazioni accusatorie: la iniziativa asseritamente assunta dal Migliore non poteva, dunque, essere ricondotta alla volontà dell'imputato.

In conclusione, ad avviso del Tribunale non era rimasto in alcun modo dimostrato che il senatore Andreotti avesse tentato di interferire sul processo avvalendosi dell'opera del Ganci e del Migliore per ottenere una ritrattazione da parte del Di Maggio.

Il capitolo XVII della sentenza veniva dedicato ai tentativi di «aggiustamento» del maxiprocesso ed ai rapporti tra il senatore Andreotti e Corrado Carnevale.

Il Tribunale ricordava, innanzitutto, che numerosi collaboratori escussi nel corso del dibattimento avevano riferito in merito alle aspettative, diffuse in seno a Cosa Nostra, di un sicuro «aggiustamento» del maxiprocesso, che sarebbe intervenuto grazie alla ritenuta disponibilità da parte del dott. Corrado Carnevale, Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, cui sarebbe spettata, in base agli ordinari criteri di ripartizione degli affari, la trattazione del processo nella fase di legittimità.

Secondo l'accusa, sarebbe esistito un illecito patto tra il dott. Carnevale e l'on. Andreotti, che avrebbe dovuto condurre all'annullamento della sentenza di condanna pronunciata a carico di numerosi esponenti del sodalizio mafioso.

Al riguardo veniva ricordato che, secondo Emanuele Brusca, Salvatore Riina aveva mandato a dire a Bernardo Brusca che per il maxiprocesso in primo grado non c'erano speranze e che, invece, vi sarebbe stato un intervento nei gradi successivi del processo.

Nella diversa versione di Enzo Salvatore Brusca il messaggio che Riina aveva fatto pervenire in carcere a Bernardo Brusca, utilizzando come tramite il figlio Emanuele, era che per il maxiprocesso il senatore Andreotti non poteva fare niente (a causa della «poca pressione» ricevuta), ma che aveva assunto l'impegno che in appello avrebbe *«mezzo smontato il processo e in Cassazione l'avrebbe eliminato del tutto»*.

Poiché proprio nel capo di imputazione formulato a carico del senatore Andreotti si contestava a quest'ultimo di avere rafforzato la potenzialità criminale della organizzazione determinando, tra l'altro, nei capi di Cosa Nostra ed in altri affiliati la consapevolezza della sua *«disponibilità a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio della associazione mafiosa, individui operanti in istituzioni giudiziarie ed in altri settori dello Stato»*, era essenziale esaminare, in particolare, sulla base delle acquisite risultanze dibattimentali, la natura dei rapporti intrattenuti dal senatore Andreotti con il Carnevale,

che, secondo la concorde versione dei due, erano stati meramente formali o occasionali.

Il Tribunale osservava che, in mancanza di ulteriori, specifici riferimenti ad altri processi che, per il tramite dell'on. Andreotti, sarebbero stati oggetto di interventi su sollecitazione di esponenti di Cosa Nostra, restava da esaminare la vicenda del maxiprocesso, sulla quale convergevano le innumerevoli dichiarazioni dei collaboratori escussi nel dibattimento, molte delle quali accomunate dalla affermazione secondo cui in seno al sodalizio mafioso era nota e diffusa l'attesa di un esito favorevole del giudizio in Cassazione, fondata su un riferito, preteso impegno di intervento assunto da parte dell'imputato.

Venivano citate le indicazioni provenienti da Gaspare Mutolo, Leonardo Messina, Salvatore Cancemi, Francesco Marino Mannoia e Gaetano Costa e veniva evidenziata la apparente corralità di riferimenti alla diffusa certezza dell'«aggiustamento» del maxiprocesso in Cassazione grazie all'intervento da parte dell'on. Andreotti sul presidente Corrado Carnevale.

Ed infatti, riepilogando, era stato affermato che:

– a Roma Carnevale avrebbe «*buttato a terra*» il processo, perché Lima parlava ad Andreotti che ha un'amicizia particolare con il predetto magistrato (Mutolo);

– il processo sarebbe stato una «*fesseria*» in Cassazione perché alla Prima Sezione Penale c'era Carnevale «*uomo di Andreotti*» (Messina);

– vi era un impegno di Salvo Lima e di Andreotti per aggiustare il maxiprocesso e tutto sarebbe finito «*a farsa*» ed in «*una bolla di sapone*» (Messina);

– Lima e Andreotti dovevano intervenire e fare annullare il maxiprocesso (Cancemi);

– Riina aveva comunicato che aveva preso accordi con Lima, che quest'ultimo aveva, a sua volta, preso accordi con Andreotti e che Carnevale era una persona che «*sentiva la redinata*» ed era in rapporti diretti con l'imputato cui era molto legato (Cancemi);

– Andreotti e Carnevale facevano tanto per i mafiosi (Cancemi);

– Riina più volte aveva riferito che per questo processo si stavano interessando i cugini Salvo «*e quindi Lima e Andreotti*» (Cancemi);

– Lima si era effettivamente «*mosso*» presso Andreotti (Cancemi);

– alcuni imputati del processo scarcerati erano stati dissuasi dal darsi alla latitanza alla vigilia del giudizio di Cassazione dal Riina che voleva evitare che si creasse un «*clima negativo*» e li aveva assicurati che «*il Senatore Andreotti e il Senatore Lima stavano provvedendo ad aggiustare il processo in Cassazione*» (Cancemi);

– tramite Carnevale sarebbe stato trovato «*un vizio, un difetto processuale, dibattimentale*» (Marino Mannoia);

– Carnevale era in ottimi rapporti con (il capomafia) Ciccio Madonna (da Vallelunga) e con il figlio di costui, (il capomafia) Giuseppe Madonna (Marino Mannoia);

– in Cosa Nostra si vociferava che c'era questo legame tra Andreotti e Carnevale e che il primo *«aveva in mano»* l'alto magistrato (Costa);

– Andreotti era *«molto amico ed intimo con Carnevale»* e *«se occorreva si poteva utilizzare questa fonte»* (Costa);

– alcuni «uomini d'onore» scarcerati per decorrenza termini nel 1991 avevano avuto assicurazioni dal Riina che *«il Senatore Andreotti e il Senatore Lima stavano provvedendo ad aggiustare il processo in Cassazione»* (Costa).

A fronte di tali indicazioni esistevano numerose altre dichiarazioni rese da membri altrettanto influenti del sodalizio mafioso, alcuni dei quali (Sinacori, Giovanni Brusca, Cucuzza) avevano per anni svolto funzioni di vertice nella organizzazione, che divergevano, anche su punti essenziali, da quella che apparentemente sembrava una prospettazione unanime.

Era emerso che:

– il senatore Andreotti, ben prima della sentenza della Cassazione (30 gennaio 1992), era divenuto già un obiettivo per Cosa Nostra, soprattutto dopo l'emanazione del decreto legge che aveva ricondotto in carcere numerosi capimafia, scarcerati nel febbraio del 1991 per decorrenza dei termini di custodia cautelare in forza di una decisione della Prima Sezione Penale della Cassazione presieduta da Corrado Carnevale (Sinacori);

– Riina già verso la fine del 1991 diceva che Andreotti, Falcone e Martelli avevano *«fatto il maxiprocesso»*, avevano *«indirizzato il Presidente»*, avevano *«fatto una Corte in Cassazione dura»* (Sinacori);

– non risultava affatto che Carnevale fosse contattato da Cosa Nostra per il tramite di Andreotti, né che questi contattasse magistrati della Suprema Corte (Marino Mannoia);

– Salvo Lima *«era la persona che aveva il tramite con Andreotti»* e, sebbene incaricato di interessarsi per il maxiprocesso, non lo aveva fatto adeguatamente atteso che il giudizio era finito male (Sinacori);

– già nel corso del processo di primo grado si attendeva fiduciosamente una sentenza favorevole, al punto che si riteneva che il processo non sarebbe neppure giunto in Cassazione (Cucuzza);

– *«quello che ... facevano sapere da fuori»* era appunto di stare calmi *«perché ... c'era più speranza nel primo grado che nell'appello»* (Cucuzza);

– in Cosa Nostra si era *«già abbastanza soddisfatti di com'erano andate le cose dopo il primo grado»* anche se qualcosa *«non aveva funzionato al cento per cento»*(Cucuzza);

– i vertici di Cosa Nostra non avevano mai fatto pervenire agli imputati detenuti del maxiprocesso l'ordine di *«stare tranquilli»* (come affermato dal Mutolo) perché *«il processo sarebbe finito molto male, ma poi le cose si sarebbero raddrizzate in seguito»* (Cucuzza);

– nessuno dall'esterno aveva fatto sapere *«guardate che avete le bastonate e poi vediamo in Cassazione»* (Cucuzza);

- Giovanni Brusca, su esplicito incarico del Riina, si era recato ripetutamente, durante tutte le fasi ed i gradi del maxiprocesso, da Ignazio Salvo per sollecitarlo ad un intervento tramite Lima e Andreotti (Giovanni Brusca);
- le risposte di Ignazio Salvo erano state sempre sostanzialmente evasive, se non del tutto negative (Giovanni Brusca);
- il Salvo, quindi, aveva fatto apparire che *«si doveva dare da fare, faceva finta che diceva vediamo quello che posso fare, però realmente poi faceva e non faceva non lo so»* (Giovanni Brusca);
- ciò aveva indotto Riina a decretare la morte di Ignazio Salvo creando disagio nel Brusca che andava a trovarlo pur sapendo che ormai era condannato (Giovanni Brusca);
- i Salvo dicevano che Andreotti non si voleva impegnare ma era anche possibile che essi non gli avessero neppure parlato e quindi l'uomo politico non ne sapesse nulla (Giovanni Brusca: *«può darsi pure che non glielo vanno a dire e quello non sappia niente»*);
- Riina era convinto che Ignazio Salvo non si sarebbe adoperato per il maxiprocesso (Giovanni Brusca);
- la *«goccia che aveva fatto traboccare il vaso»* era stata la firma di Andreotti sul decreto che aveva fatto tornare in carcere gli imputati del maxiprocesso scarcerati per decorrenza dei termini e quelli già agli arresti domiciliari (Giovanni Brusca);
- mai Riina aveva fatto riferimento, direttamente e personalmente con Giovanni Brusca, ad impegni di intervento per il processo assunti da Andreotti (Giovanni Brusca);
- le notizie provenienti da Ignazio Salvo e da Emanuele Brusca erano coincidenti in ordine al fatto che il maxiprocesso in Cassazione stava andando male (Giovanni Brusca);
- già dall'inizio del maxiprocesso (*«fine '85 inizio '86»*) non vi erano più notizie positive per Cosa Nostra da parte di Ignazio Salvo *«e quindi dall'onorevole Lima, quindi dall'onorevole Andreotti»* (Giovanni Brusca);
- già prima delle elezioni del 1987 vi era stata una serie di segnali dai quali si coglieva il disinteresse di Lima per le sorti del maxi-processo (Emanuele Brusca).

La evidente divergenza, talora anche radicale, tra le numerose dichiarazioni esaminate induceva a concludere che in seno a Cosa Nostra, in realtà, circolava una vera e propria ridda incontrollata di voci, notizie, indiscrezioni ed aspettative di ogni genere.

Era rimasta del tutto isolata la dichiarazione di Francesco Marino Mannoia sulla esistenza di un ottimo rapporto tra l'alto magistrato ed il capomafia di Vallelunga Francesco Madonia, nonché con il di lui figlio Giuseppe Madonia, con il quale gli stessi rapporti si erano addirittura *«rafforzati»* e *«fortificati»*.

Il quadro complessivo, dunque, era estremamente confuso e contraddittorio, ma esso non esimeva dall'esaminare analiticamente ciò che era

emerso al dibattimento in riferimento ad eventuali manovre poste in essere per l'«aggiustamento» del maxiprocesso nella fase del giudizio di Cassazione e l'eventuale coinvolgimento in esse dell'imputato.

In particolare, occorre esaminare analiticamente due aspetti dell'intera vicenda:

- la natura dell'intervento e delle specifiche attività svolte dal presidente Carnevale in relazione al maxiprocesso;
- l'esistenza di elementi probatori che attestassero o meno l'effettività di un intervento da parte dell'on. Andreotti sull'alto magistrato al fine di ottenere l'«aggiustamento» del maxiprocesso.

Il Tribunale si soffermava sulle fasi anteriori alla fissazione del giudizio di legittimità seguito alla sentenza di appello del 10 dicembre 1990, giudizio che si sarebbe svolto, secondo i consueti criteri di competenza interna della Suprema Corte, dinanzi alla Prima Sezione Penale della Corte, il cui presidente, Corrado Carnevale, si sarebbe, pertanto, occupato della composizione del Collegio incaricato della relativa trattazione.

Ancor prima che venisse depositata la motivazione della sentenza (luglio 1991), dunque, il dott. Carnevale aveva cominciato ad occuparsi dei molteplici e complessi adempimenti legati alla trattazione di un processo così complesso.

I primi giudici ricordavano che proprio nei primi mesi del 1991 e sempre per questioni legate al processo in esame, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ed il suo presidente, in particolare, erano stati al centro ancora una volta di accese polemiche seguite ad una pronuncia che, sulla base di una contestata interpretazione dell'art. 297 c.p.p., aveva condotto alla scarcerazione di numerosi imputati per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Tale pronuncia, tra l'altro, aveva indotto il Governo presieduto dall'imputato alla adozione di un decreto legge - n. 60 dell'1 marzo 1991, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1991 n. 133 - di interpretazione autentica dell'art. 297 c.p.p., in forza del quale i capimafia scarcerati, dopo appena pochi giorni, erano stati nuovamente arrestati, suscitando fortissime reazioni in seno a Cosa Nostra.

Le forti reazioni suscitate dal citato provvedimento della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione presieduta dal dott. Carnevale avevano costituito uno dei motivi che avevano indotto il dott. Antonio Brancaccio, Primo Presidente della Suprema Corte, ad introdurre il criterio della rotazione tra le quattro sezioni nell'assegnazione dei processi aventi ad oggetto imputazioni di mafia e criminalità organizzata, criterio che, tuttavia, era divenuto operativo solo dal gennaio del 1992 e che non era stato applicato per il maxiprocesso.

Dopo essersi soffermato sulle vicende concernenti la scelta dei componenti e del presidente del collegio giudicante operata dal Carnevale, il Tribunale evidenziava che non si erano verificati fatti che avrebbero impedito allo stesso Carnevale, ove avesse voluto o «dovuto» presiedere quel processo per illeciti «accordi» precedentemente assunti, di assumere